



Prot. n. 427995  
del 30/07/2009

**OGGETTO:** Parere in merito alla definizione teli, realizzate in zona agricola di strutture prefabbricate tamponate con a servizio dell'attività agricola.

**Il Comune** fa presente che "il recente sviluppo dell'attività agricola per la produzione di cereali pone la necessità di aumentare in via consistente la disponibilità di deposito dei materiale lavorato, attraverso l'utilizzo di strutture edilizie prefabbricate in acciaio, quali silos, torri metalliche, tunnel prefabbricati" e che a tale scopo "il mercato delle attrezzature agricole sta proponendo delle soluzioni architettoniche che trovano una difficile interpretazione ai fini edilizi in base alla disciplina vigente dell'art. 13 del R.E.C. e della Legge Regionale n. 13/90".

In particolare si sta diffondendo nelle aziende agricole "l'utilizzo di strutture prefabbricate impropriamente denominate „serre „, costituite da strutture prefabbricate metalliche modulari, con telaio a „capriate centinate" coperto con tessuto in pvc, ancorate a terra senza opere di fondazione ma con elementi in ferro infissi a terra e opportunamente ancorati".

**Il Comune** rileva che tali strutture sono pur sempre delle costruzioni, ai sensi dell'art. 13, lett. bb) del R.E.T. e dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, e che "pertanto gli indici e parametri edilizi (altezza, distanza, volumetria) dovranno essere considerati ai fini del rilascio del permesso di costruire".

Ritiene che tali strutture, per le loro caratteristiche, potrebbero rientrare sotto la disciplina dell'art. 8, o dell'art. 10 o dell'art. 11 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, e indica le condizioni che, a suo parere, andrebbero rispettate per la loro realizzazione, chiedendo quindi se la valutazione che ha fatto può considerarsi corretta.

Questo Servizio Governo del territorio ritiene che se le strutture prefabbricate in questione hanno carattere provvisorio - in quanto destinate ad essere installate per un periodo di tempo predeterminato, che può raggiungere anche la durata di alcuni mesi, e ad essere smontate alla fine della loro utilizzazione, con il ripristino dello stato dei luoghi - sono assoggettate a semplice D.I.A. (già autorizzazione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell. d) del R.E.T.) e non debbono, per tale loro natura, rispettare gli indici e parametri edilizi previsti dalla normativa comunale per la zona in cui vengono realizzate.

A tal proposito la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che "il carattere di provvisorietà di una costruzione - ai fini dell'esenzione dalla concessione - deve essere indotto dall'uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo" (Cons. Stato, sez. V, 21.5.1982 n. 424, in Rass. Cons. Stato 1982, I, 670; nello stesso senso: Cass., sez. III, 7 gen. - 1° mar. 1991 n. 2691, in Rass. Cons. Stato 1991, parte I; TAR Lazio, sez. II, 3.10.1990 n. 1728, in T.A.R. 1990, I, 3761; Cass., sez. III, 12.2.1998, Nicotra, in Urbanistica e appalti 1998, 793; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 31.3.1994 n. 453, in Giur. Amm. Siciliana 1994,418; Cass., sez. III, 18.2.1999, Bortolotti, in Riv. Giur. Edil. 2000, I, 333) e che per le opere provvisorie vi può essere incompatibilità con le previsioni dello strumento urbanistico vigente o in itinere (vedi: TAR Lazio, sez. II, 25.5.1985 n. 1488, in T.A.R. 1985, I, 2084).



## GIUNTA REGIONE MARCHE

Servizio governo del territorio  
mobilità e infrastrutture

### Posizione di funzione urbanistica

Parere n. 121/2009

Se le strutture di che trattasi hanno invece carattere permanente, in quanto sono destinate a rimanere in loco a tempo indeterminato, sono da considerare delle vere e proprie costruzioni e come tali devono essere realizzate nel rispetto degli indici e dei parametri edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

A seconda delle dimensioni e degli scopi per i quali sono realizzate, esse possono rientrare nella disciplina dell'art. 8 della L.R. n. 13/1990, in quanto annessi agricoli, oppure nella disciplina dell'art. 11 della medesima legge, in quanto destinate alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel quesito si fa notare che queste strutture vengono denominate "serre" ma che tali non possono essere considerate, poiché le "serre", ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 13/ 1990, sono soltanto gli impianti realizzati per proteggere determinate colture con condizioni climatiche artificiali per tutto l'anno o per una sola parte di esso.

Tenendo presente quanto esposto sopra, si ritengono corrette le conclusioni cui giunge **il Comune** in riferimento alle condizioni da rispettare per la realizzazione delle strutture prefabbricate in oggetto.